




Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale

PROGETTO ESECUTIVO

SECONDA FASE- PORTO COMMERCIALE DI AUGUSTA

UNIONE I E II STRALCIO FUNZIONALE

AREE LIMITROFE AL PORTO ESISTENTE



COMMITTENTE									
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE									
OGGETTO									
ACQUISIZIONE AREE E REALIZZAZIONE DI NUOVI PIAZZALI ATTREZZATI NEL PORTO COMMERCIALE									
TITOLO									
10. Art. 43 - DPR 05 Ottobre 2010 N.207 "Shema di contratto e capitolato speciale di appalto" Schema di contratto_Revisionato									
		ELABORATI ORIGINALI:		I STRALCIO		II STRALCIO			
				069		059			
SUPPORTO AL R.U.P.		UNIFICATO/REVISIONATO: ENGEO ASSOCIATI ENGINEERING & GEOLOGY				IL R.U.P. ING. CARLO GUGLIELMI		DATA MAGGIO 2018	
N.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO		CONTROLLATO			APPROVATO	
Dimensioni		Scala	Commessa	Lotto	Fase	Cat.	Opera	Progressivo	Foglio
-		-						069-059_R	

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale

Contratto di appalto per i lavori di "Realizzazione di nuovi piazzali attrezzati nel Porto Commerciale_Unione I e II Stralcio funzionale".

L'anno duemila _____, il giorno ____ del mese di _____, in una sala degli uffici dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, presso la sede nel porto commerciale di Augusta sono presenti:

- Dott. _____, nato a _____ domiciliato presso la sede dell'Autorità Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, nella sua qualità di _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto della suddetta Amministrazione;

e

- _____ in qualità di _____ e Legale Rappresentante della _____ avente sede legale in _____ n. _____ C.F. _____ e P.I. _____ nella qualità di mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese costituito il giusto atto del Notaio _____ rogato a il e registrato a al n. Serie , in seguito per brevità indicata come "appaltatore".

PREMESSO

- che con delibera presidenziale _____ del _____ è stato approvato il progetto esecutivo unificato inerente i lavori di " **Realizzazione di nuovi piazzali attrezzati nel Porto Commerciale_Unione I e II Stralcio funzionale**" per l'importo totale previsto di €.

di cui:
€. 45.549.560,13 per importo a base di gara per lavori;

€. 1.746.030,27 per oneri relativi ai costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;

€. 9.568.409,60 per somme a disposizione;

il tutto come meglio illustrato dal relativo progetto allegato al citato provvedimento;

- che in seguito a procedura aperta esperita con le modalità di cui all'articolo 95 commi 2 e 6 del D. Lgs 50/2016 mediante offerta economicamente più vantaggiosa con migliorie presentate in sede di gara, i cui verbali di gara sono stati approvati con Delibera presidenziale n. _____ del _____;

- i lavori sono stati aggiudicati all'appaltatore per il prezzo complessivo di €. _____ di cui €. _____ per l'esecuzione dei lavori al netto degli oneri della sicurezza, ed €. 1.746.030,27 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, in seguito all'offerta economicamente più vantaggiosa.

- che in data _____ il Direttore dei lavori ha fornito all'Ente appaltante l'attestazione dello stato dei luoghi in merito all'accessibilità

delle aree interessate dai lavori ea all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto.

- che è stata acquisita agli atti dell'ente appaltante la prevista certificazione contenente il nulla osta antimafia.

(oppure)

- che l'appaltatore prende atto che la Prefettura di Siracusa su richiesta avanzata con nota dell'Autorità Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale del _____ prot. _____/Uff.Tec. non ha ancora rilasciato l'informativa antimafia di cui all'art. 84 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e s. m. e i. rispettivamente per la _____ (mandataria), la _____ (mandante), concernenti l'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'art. 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte dei soggetti indicati nella medesima disposizione, che pertanto il contratto è ex lege sottoposto alle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 92 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, e che nella stipula del contratto l'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Oggetto del contratto

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumità dei lavoratori, i lavori appaltati, e si obbliga ad osservare nell'esecuzione degli stessi tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto nonché nel relativo capitolato speciale, che, firmato dalle parti, viene allegato al presente contratto formandone parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2 - Norme regolatrici del contratto

Nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto sono osservate le norme di seguito elencate:

- ✓ il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s. m. e i.- di seguito denominato "Codice";
- ✓ il DPR 207 del 5 ottobre 2010 di seguito denominato il regolamento limitatamente alle parti ancora in vigore;
- ✓ il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 nella parte vigente - di seguito denominato "Capitolato Generale" -per quanto non diversamente stabilito nelle presenti condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento;
- ✓ il D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s. m. e i., testo unico sulla sicurezza;

✓ il Decreto 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

ARTICOLO 3 - Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dell'appalto di cui al presente contratto come riportato nelle premesse e descritto nell'allegato Capitolato speciale è di €.
_____ (euro _____/____) a seguito del ribasso d'asta, comprensivi di:

- € 1.746.030,27 (euro unmilionesettecentoquarantaseimilatrenta/27) per oneri di sicurezza non soggetti al predetto ribasso;

Il contratto è stipulato interamente a corpo ai sensi dell'art. 59 comma 5-bis del codice.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del codice, la stazione appaltante stabilisce che nel presente appalto non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile

ARTICOLO 4 - Consegna, tempo utile per l'ultimazione dei lavori, programma di esecuzione, sospensioni e riprese dei lavori

La consegna dei lavori avviene nei tempi e con le modalità stabilite dall'art. 13 del Capitolato speciale d'Appalto.

I lavori devono essere compiuti -al netto del ribasso temporale sui 762 giorni offerto in sede di gara- nel termine di giorni _____ (_____) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, compresi:

- ✓ i giorni festivi e semifestivi;

✓ i giorni necessari per l'impianto di cantiere, inclusa la bonifica da ordigni bellici comprese le procedure di acquisizione delle autorizzazioni ministeriali (non assoggettata al ribasso temporale), per eventuali indagini tecniche, ricognizioni, monitoraggi e per ogni altra prestazione e apprestamento propedeutici all'inizio dei lavori veri e propri;

✓ i periodi di inattività ed i rallentamenti lavorativi derivanti da avverse condizioni meteorologiche o per andamento stagionale sfavorevole.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui al successivo articolo 10.

E' ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 107 del codice.

ARTICOLO 5 - Penalità per ritardato adempimento

In caso di ritardo nell'esecuzione dell'opera si procederà secondo quanto previsto all'articolo 18 del capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 6 - Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'appaltatore presta una garanzia fideiussoria con le modalità previste dall'articolo 36 del Capitolato Speciale d'appalto.

ARTICOLO 7 - Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione

L'appaltatore è obbligato, a presentare al responsabile del procedimen-

to, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, apposita polizza assicurativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 38 del capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 8 - Programma di esecuzione dei lavori

L'appaltatore è tenuto a presentare prima dell'inizio dei lavori, un programma di esecuzione dei lavori, coerentemente col cronoprogramma del progetto esecutivo ed a quanto offerto in sede di gara, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento lavori.

Qualora l'appaltatore non presenti il suddetto programma, lo stesso è tenuto al rispetto delle previsioni indicate nel cronoprogramma del progetto esecutivo e a quanto offerto in sede di gara, fino alla presentazione del programma esecutivo.

ARTICOLO 9 - Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore

L'appaltatore deve rispettare gli obblighi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 del Capitolato Generale per la parte vigente e di quelli disposti dal capitolato speciale d'appalto nonché di quelli di seguito indicati nel presente articolo che sono prevalenti ove in contrasto con quelli del capitolato speciale.

9-a) DIRETTORE TECNICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto a designare in sede di stipula del contratto un proprio "Direttore Tecnico o altro tecnico" per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale.

Qualora, nel corso dell'esecuzione delle opere, l'appaltatore intendesse

variare la persona di cui sopra dovrà darne comunicazione per iscritto

alla Direzione lavori per il necessario assenso del responsabile del pro-

cedimento della fase di esecuzione.

L'appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Direzione Lavori, prima

dell'inizio dei lavori stessi, i nominativi dei propri Organi della sicurezza

aziendale, con particolare riferimento al costituendo cantiere delle

opere in parola, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione

all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del

personale per indisciplina, incapacità e grave negligenza.

9-b) ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA DEL CANTIERE

In aggiunta a quanto prescritto dal Capitolato Generale resta stabilito

quanto segue.

L'appaltatore dovrà designare nominativamente, all'atto della consegna

dei lavori, un tecnico specializzato dipendente od iscritto in adeguato

Albo professionale con l'incarico di dirigere l'organizzazione del cantie-

re e vigilare sulle condizioni di sicurezza e di impiego della manodopera,

delle attrezzature e dei materiali.

Detto tecnico specializzato è tenuto ad essere sempre presente sul

cantiere.

L'appaltatore è tenuto, durante l'allestimento del cantiere,

all'esecuzione dei lavori ed al ripiegamento del cantiere stesso, alla os-

servanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del la-

voro di cui al D.P.R. 27.04.1955, n.547, al D.P.R. 07.01.1956, n.164, al

D.P.R. 19.03.1956, n.303, al D. Lgs. 81/2008 e s. m. e i. e disposizioni

successive ancorché emanate nel corso dei lavori.

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare le disposizioni dei "Piano di sicurezza e di coordinamento" predisposti e consegnatigli dalla stazione appaltante, e di attenersi alle relative disposizioni attuative che saranno impartite in corso d'opera dal "coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori"; l'appaltatore dovrà inoltre redigere e proporre alla Direzione lavori, nei modi stabiliti dal D. Lgs. 81/2008, un Piano Operativo di Sicurezza che tenga conto della realtà organizzativa, tecnica, procedurale e tecnologica dell'impresa stessa.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, quanto sopra vale per l'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Si precisa che l'importo degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dai suddetti elaborati in materia di sicurezza di cantiere, indicati nel capitolato, sono proporzionali all'importo di ogni singolo acconto.

E' fatto obbligo all'appaltatore di adeguare l'orario di lavoro alle esigenze dell'Utente dell'infrastruttura, presso il quale dovranno essere preventivamente assunte le necessarie informazioni.

Ove disposto dal Direttore dei Lavori, l'appaltatore dovrà tenere aggiornato in cantiere un registro, da esibire al visto di controllo del Direttore dei lavori medesimo o di chi per lui, nel quale dovranno essere giornalmente annotati i materiali affluenti in cantiere per essere impiegati nei lavori, quelli impiegati nell'esecuzione dei lavori stessi e quelli allontanati dal cantiere, con la risultante consistenza dei materiali ivi giacenti.

E' fatto divieto assoluto di accesso al cantiere al personale dell'impresa

che, ove richiesto, rifiuti di sottoporsi a controllo personale o delle cose al seguito.

La stazione appaltante declina qualsiasi responsabilità qualora il rifiuto di cui al presente comma comporti ritardi, intralci o anche l'impossibilità di eseguire il contratto.

L'appaltatore dovrà affidare la custodia del cantiere esclusivamente a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi dell'art.22 della legge 13.09.1982, n.646.

L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed è obbligato ad osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai i regolamenti e le disposizioni in genere emanati dalla stazione appaltante e dalle competenti autorità per il buon ordine e la disciplina dei lavori.

L'appaltatore deve assumere quali suoi agenti, capi di officina ed operai, persone idonee.

Il direttore dei lavori ha facoltà di ordinare il cambiamento di attribuzioni nel personale dell'appaltatore nei casi di inettitudine e l'allontanamento del personale dai lavori nei casi di insubordinazione e malafede.

L'appaltatore in ogni caso rimane responsabile dei danni causati dall'imperizia, negligenza o malafede del personale stesso.

Per assicurare l'osservanza dei patti contrattuali, la stazione appaltante ha facoltà di far sorvegliare dai suoi delegati l'esecuzione dei lavori, mantenere personale di sorveglianza in tutti i cantieri, anche se esterni ai luoghi dei lavori, su tutti i mezzi di cui l'appaltatore si serva, nonché nelle officine di produzione e di lavorazione dei materiali.

Quando ciò sia stabilito dai regolamenti, dal capitolato e dal contratto e quando la stazione appaltante, indipendentemente da ogni prescrizione regolamentare o contrattuale, rappresenti all'assuntore di volersi valere di tale facoltà, l'assuntore stesso ha l'obbligo di avvertire in tempo utile la stazione appaltante dell'inizio delle lavorazioni di oggetti attinenti ai lavori e di darle tutte le notizie che essa riterrà necessarie per l'esercizio della vigilanza.

Dovrà pure indicare, se richiesto, gli stabilimenti ai quali intende ordinare i materiali necessari per l'esecuzione del contratto.

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed i materiali da impiegarsi devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, esenti da ogni difetto e soddisfare a tutti gli altri requisiti indicati nel capitolato generale tecnico e nel capitolato speciale nonché nei Decreti portanti condizioni tecniche generali d'obbligo.

L'appaltatore è libero di approvvigionare i materiali ove meglio creda, purché essi abbiano i requisiti prescritti dal contratto, a meno che nelle condizioni generali, nel capitolato speciale o nella tariffa dei prezzi siano prescritte speciali limitazioni sulle provenienze dei materiali.

L'appaltatore deve giustificare, con la presentazione di documenti idonei, la provenienza effettiva dei materiali, e prestarsi per sottoporli, a sue spese, a tutte quelle prove che il direttore dei lavori reputasse opportune per accertarne la qualità e la resistenza.

I materiali non possono essere impiegati se non siano stati preventivamente accettati dal direttore dei lavori il quale ha diritto di rifiutare quelli che non riconosca adatti per la buona riuscita dei lavori stessi.

I materiali rifiutati devono essere allontanati dai cantieri dei lavori entro il termine stabilito dal direttore dei lavori ed a conveniente distanza; mancando l'appaltatore di uniformarsi alla disposizione relativa, il direttore dei lavori ha diritto di provvedervi direttamente, addebitando all'appaltatore la relativa spesa, che verrà trattenuta sul primo certificato di acconto.

L'accettazione dei materiali non pregiudica il diritto della stazione appaltante di rifiutare, in qualunque tempo fino al collaudo, le opere eseguite con materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali, e di procedere, a norma dello art. 18 del Capitolato Generale, nel caso di difetti di costruzione.

Quando l'appaltatore presenti concreta domanda per iscritto ed i relativi campioni, la stazione appaltante può prendere in esame proposte per la sostituzione della qualità dei materiali e della loro provenienza, se prescritta, riservandosi però la facoltà piena di accettare e respingere le dette proposte.

Qualora, anche senza opposizione del direttore dei lavori, l'appaltatore abbia di sua iniziativa, impiegato materiali di peso e dimensioni eccedenti quelle prescritte, oppure di qualità migliore o di magistero più accurato, egli non ha diritto ad alcun aumento dei prezzi, quali che siano i vantaggi che possono derivare alla stazione appaltante; ed in tal caso l'accrédito dell'appaltatore viene fatto come se i materiali avessero il peso e le dimensioni, le qualità ed il magistero stabiliti nel contratto.

Al contrario, qualora si impiegassero oggetti o materiali di peso, caratteristiche e/o dimensioni minori di quelli prescritti, oppure di qualità in-

feriore o di lavorazione meno accurata, essi, saranno conteggiati riducendo in proporzione del minor peso, delle minori dimensioni e della diversa qualità e lavorazione i corrispondenti prezzi.

Tutti gli oneri generali e particolari comunque connessi agli obblighi sopra elencati sono a completo carico e spesa dell'appaltatore, essendo compresi e compensati nessuno escluso od eccettuato nel corrispettivo dell'appalto.

9-c) TUTELA DEI LAVORATORI E CLAUSOLA SOCIALE

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata dalla Direzione lavori o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la Direzione stessa comunicherà all'appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato predetto l'inadempienza accertata e procederà, se i lavori sono in corso di esecuzione, ad effettuare una detrazione pari al 20% sui pagamenti in acconto (SAL) ovvero sul saldo qualora sia previsto il pagamento in un'unica soluzione, fino ad un massimo del 20% dell'importo contrattuale ex art.40, comma 5 del D.M. n.200/2000; se i lavori sono ultimati, si procederà invece alla sospensione del pagamento del saldo.

In entrambi i casi le somme accantonate sono destinate a garanzia degli obblighi contributivi disattesi.

Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato

l'integrale adempimento degli obblighi predetti, senza che l'impresa stessa possa opporre eccezioni alla stazione appaltante per risarcimento danni o per qualsiasi altro titolo.

L'appaltatore deve trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione attestante l'avvenuta denuncia dell'appalto, o subappalto, agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, anche relativamente alle imprese subappaltatrici.

L'appaltatore deve, altresì, trasmettere alla predetta Direzione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, anche relativamente alle imprese subappaltatrici.

9-d) ONERI VARI A CARICO DELL'APPALTATORE

Il presente appalto comprende sia l'elaborazione delle migliorie sul progetto esecutivo sia l'esecuzione dei lavori.

Pertanto l'appaltatore dovrà redigere, sulla base del progetto esecutivo predisposto dalla stazione appaltante e posto a base di gara, il progetto esecutivo con le migliorie offerte in sede di gara.

L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera, a causa di carenze derivanti dall'adeguamento del progetto esecutivo, scaturenti dalla introduzione delle migliorie offerte in sede di gara.

Inoltre l'appaltatore è tenuto a predisporre, ove ne ricorrano gli estremi, tutta la documentazione tecnica necessaria per il rilascio di licenze, approvazioni e autorizzazioni da parte degli Uffici Tecnici della stazio-

ne appaltante preposti a verifiche e controlli di sicurezza previsti dalle normative vigenti e relative disposizioni attuative interne.

L'appaltatore è soggetto allo stesso onere negli altri casi in cui il rilascio di licenze, approvazioni e nulla osta siano di esclusiva competenza di enti esterni alla stazione appaltante.

Nel caso di certificazioni antincendio, sarà onere dell'appaltatore provvedere a tutte le fasi dell'istruttoria della pratica (nel caso di variazioni del progetto dall'approvazione del progetto antincendio al rilascio del C.P.I.) presso i competenti Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

L'appaltatore è obbligato ad apportare agli elaborati di progetto le eventuali modifiche richieste dai predetti Uffici Tecnici della stazione appaltante e quelle che il Direttore dei lavori riterrà necessarie per la migliore riuscita delle opere, nell'ambito delle proprie competenze.

All'atto della sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori l'appaltatore è tenuto a produrre:

- la documentazione necessaria per effettuare l'inventario o l'aggiornamento dell'inventario relativamente ai lavori eseguiti (progetto "come costruito"), in quadruplica copia, sui modelli regolamentari che saranno forniti dalla Direzione lavori;

- n.2 copie in formato digitale e n.3 copie originali firmate dal professionista e dall'appaltatore, dei disegni di progetto (piante, sezioni, dettagli costruttivi, schemi degli impianti realizzati, ecc.) redatti in scala appropriata, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed aggiornati in base alle eventuali modifiche intervenute in corso d'opera;

– nel caso di impianti di cui all'art. 1 del D.M n. 37 del 22/01/2008 la dichiarazione di conformità alle regole dell'arte;

– nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti e simili, la documentazione necessaria per l'accatastamento delle opere realizzate;

– tutte le certificazioni e verbalizzazioni concernenti collaudi statici, omologazioni e prime verifiche degli impianti soggetti a vigilanza (da parte dei Vigili del Fuoco, Ufficio Tecnico provinciale, ecc.), prove di funzionamento, campionature, prove e verifiche prescritte dalla normativa vigente in generale od espressamente dalle condizioni tecniche del capitolato speciale.

Tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prove e degli accertamenti sopra descritti sono a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese all'assistenza tecnica ed alle attrezzature necessarie per le operazioni di collaudo e di collaudo statico e per i relativi ripristini.

L'eventuale inosservanza degli obblighi sopraindicati per cause imputabili all'impresa costituisce, ad ogni effetto, inadempienza contrattuale e, previa diffida, la stazione appaltante potrà non riconoscere il compimento delle opere ed avvalersi delle garanzie anche fideiussorie prestate dall'impresa, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Qualora l'appaltatore rivesta una delle forme indicate dagli articoli 1 e 2 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, concernente il "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie" (G.U. 21.06.1991

n. 144), deve fornire, nei termini prescritti, gli elementi richiesti dal Regolamento medesimo.

Eventuali variazioni a quanto comunicato in sede di stipula, verificatesi in corso d'opera, superiori al 2% della composizione societaria, dovranno essere prontamente segnalate alla Direzione lavori e alla stazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

9-e) TRASPORTI

Tutti i trasporti da effettuare sia all'interno del cantiere sia all'esterno per l'affluenza del personale dell'appaltatore e per l'approvvigionamento dei materiali, a qualsiasi distanza, comprese le operazioni di carico e scarico, sono a totale carico dell'appaltatore.

Tutti gli oneri connessi alla cernita, trasporto e al conferimento alle discariche autorizzate dei materiali di risulta provenienti da scavi o demolizioni sono a carico dell'appaltatore.

Il Direttore dei lavori può disporre il trasporto dei materiali che, a suo giudizio, possono essere utilmente reimpiegati presso qualsiasi Ente, fino ad una distanza massima di 100 Km e comunque all'interno della provincia di Siracusa salva diversa prescrizione delle condizioni tecniche di cui al Capitolato speciale d'appalto.

9-f) MANTENIMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE

DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'appaltatore è altresì obbligato, trattandosi di un intervento di completamento, ad organizzare il cantiere in maniera lineare senza interferire con le attività in essere nel porto commerciale concordando con l'Autorità Portuale i percorsi dei mezzi da e per il cantiere, essendo i

relativi oneri compresi e compensati nel corrispettivo dell'appalto di cui al precedente articolo 3, nessuno escluso od eccettuato.

Il prezzo a corpo, pertanto, non potrà subire alcuna modifica per oneri relativi al mantenimento del traffico veicolare durante l'esecuzione delle opere, di cui al presente articolo i quali gravano integralmente sull'appaltatore.

9-g) interferenze

L'appaltatore è altresì obbligato ad organizzare i lavori nel rispetto di tutte le interferenze incontrate nel tracciato per come indicato nelle relative tavole progettuali ripristinando la efficienza di tutte le opere interferenti con il tracciato di progetto. Tale onere permane anche per le eventuali interferenze non riportate nella su citate tavole essendo tale gravame inglobato nell'importo delle opere e compreso nell'offerta operata in sede di gara. Il prezzo a corpo, pertanto, non potrà subire alcuna modifica per oneri relativi all'eventuale rimessa in esercizio delle interferenze rinvenute durante l'esecuzione delle opere, di cui al presente articolo i quali gravano integralmente sull'appaltatore"

ARTICOLO 10 - Danni

Nel caso di sinistri alle persone o danni alle proprietà verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori si applicano l'articolo 11 del Decreto 7 maggio 2018 n.49.

ARTICOLO 11 -Pagamenti

Il pagamento degli acconti e del saldo sarà effettuato dall'ufficio di ragioneria dell'Autorità Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale con accreditamento sul c/c bancario n. _____, presso la

BANCA _____, codice IBAN

_____ e codice BIC _____

del creditore.

L'anticipazione è ammessa ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, richiamata dall'art. 26 del Capitolato speciale d'appalto.

Gli acconti saranno pagati secondo le modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto all'articolo 27.

Agli acconti viene applicata la trattenuta dello 0,50%, che sarà rimborsata con la rata di saldo.

Il termine per l'emissione del certificato di pagamento è fissato in 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di maturazione dello stato di avanzamento lavori di cui sopra.

Il termine per l'emissione del titolo di pagamento degli acconti è fissato in 30 (trenta) giorni a decorrere dall'emissione del certificato di pagamento.

La rata di saldo sarà non inferiore al 5% dell'importo contrattuale.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 28 del capitolato speciale d'appalto, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa in conformità a quanto previsto dal D.M. 12.3.04 n. 123, di importo pari al saldo da liquidare, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo a carattere provvisorio ed il collaudo definitivo.

Il pagamento della rata di saldo è altresì subordinato, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, alla condizione che l'appaltatore stipuli:

a) una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di ro-

vina totale o parziale dell'opera e/o dei rischi derivanti da gravi

difetti costruttivi;

b) una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni

a terzi.

Il pagamento della rata si saldo sarà disposto non oltre il novantesimo

giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costi-

tuisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666,

comma 2 del codice civile.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti preventivamente la prescritta

garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazio-

ne della stessa.

L'Ente appaltante resta esonerata da qualsiasi responsabilità derivanti

dalle variazioni delle modalità di pagamento di cui sopra, ovvero da quel-

le successive, non comunicate tempestivamente e legalmente giustifica-

te.

Ogni eventuale richiesta di variante alla suddetta modalità di pagamen-

to dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta con-

traente, e fatta pervenire in tempo utile perché l'Amministrazione pos-

sa procedere ai pagamenti così come richiesti. Essa non avrà effetto

per i mandati già emessi. Tutti i pagamenti recheranno l'indicazione del

CIG e saranno disposti secondo le modalità specificate dall'articolo 3

della legge 13/08/10 n. 136 e s.m.i. che l'appaltatore dichiara di ben co-

noscere e che si obbliga ad osservare scrupolosamente, anche con rife-

rimento ai pagamenti verso enti previdenziali, contributivi e sub forni-

tori. l'appaltatore, ove abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne deve dare immediata comunicazione alla committente. L'appaltatore, inoltre, si obbliga ad inserire clausole corrispondenti a quelle di cui ai sopra nei contratti che stipulerà con terzi per l'esecuzione del presente appalto.

ARTICOLO 12 - Ritardi nei pagamenti

In caso di ritardo non superiore a 60 giorni per disporre il pagamento delle rate di acconto e di saldo dei lavori, rispetto ai termini stabiliti al precedente articolo 4, per cause imputabili alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute, fino alla data di emissione dell'ordine di pagare.

Qualora il ritardo superi i 60 giorni, dal giorno successivo e fino alla data di emissione dell'ordine, spettano all'appaltatore gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, del capitolato speciale d'appalto.

Tali interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del Codice Civile.

Nel calcolo dei giorni di ritardo non si terrà conto di quelli imputabili a fatto dell'appaltatore.

ARTICOLO 13 - Efficacia del contratto

In ordine all'efficacia del contratto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 del Codice.

ARTICOLO 14 - Subappalto

L'Appaltatore può subappaltare le opere indicate nella apposita istanza presentata in sede di gara, che fa parte integrante del presente con-

tratto, nel rispetto delle forme, dei modi e dei limiti previsti all'art 105 del Codice e alla parte 9 del capitolato speciale d'appalto.

Le specifiche richieste di subappalto, sempre in ottemperanza della succitata normativa, dovranno essere presentate, dopo la formalizzazione della consegna dei lavori, alla competente Direzione Esecutiva Periferica per le conseguenti autorizzazioni.

L'appaltatore o il progettista associato o incaricato della progettazione esecutiva delle varianti migliorative presentate in sede di offerta, non può subappaltare detta progettazione.

E' fatto obbligo all'appaltatore che abbia dichiarato in sede di offerta di volersi avvalere del subappalto delle opere o del cottimo, di presentare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni o delle varianti, l'istanza di cui all'art. 105 comma 7 del Codice corredata da:

✓ certificato della Camera di Commercio munito della dicitura antimafia intestata al subappaltatore;

✓ certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 dello stesso Codice.

La stazione appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori eseguiti in subappalto.

E' fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle

fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso di volta in volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione del successivo pagamento in suo favore.

Le lavorazioni previste dalle opere descritte e compensate nel capitolato speciale di seguito riportato, sono riferite alle categorie relative alla tabella A del su citato capitolato speciale che si intende qui integralmente richiamata.

L'appaltatore è obbligato a porre in essere tutti gli adempimenti di cui all'art.105 del Codice, con le modalità e gli effetti previsti nella medesima disposizione, anche in ordine al pagamento degli acconti e del saldo.

ARTICOLO 15 - Varianti in corso d'opera

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal Responsabile del procedimento e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del Codice.

Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.

ARTICOLO 16 -Collaudo

Il collaudo finale delle opere verrà eseguito entro sei mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

Il collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data dell'emissione ai sensi dell'art. 102 comma 3 del codice.

Decorso il termine di due anni dall'emissione del certificato di collaudo, lo stesso si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

ARTICOLO 17 - Consegna anticipata delle opere

Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga di doversi avvalere di opere già compiute, prima che intervenga il collaudo finale, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che siano state eseguite, con esito favorevole, le prove previste dal capitolato d'appalto e siano state acquisite tutte le certificazioni relative alle opere in cemento armato ed agli impianti tecnologici realizzati.

Il Collaudatore tecnico nominato o il Direttore dei Lavori effettuerà le constatazioni necessarie per accertare che l'occupazione possa farsi senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza lesioni di patti nei riguardi dell'appaltatore, e redige un verbale nel quale fa cenno delle constatazioni fatte e delle conclusioni a cui giunge. Detto verbale viene sottoscritto dal collaudatore e dall'appaltatore.

Quanto sopra non avrà incidenza sul giudizio definitivo riguardante il lavoro, espresso in sede di collaudo finale.

ARTICOLO 18 - Controversie

Per le controversie concernenti l'esecuzione del presente contratto è escluso il ricorso al giudizio arbitrale, come indicato all'art.52 del capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 19 - Spese contrattuali

L'imposta di Registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n°131 e s.m.i., è dovuta nella misura fissa.

Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale e tutte le altre inerenti il presente contratto, sono a carico dell'Appaltatore in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n° 2440, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n.790.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio a carattere provvisorio e del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 20 - Elezione di domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale ed effettivo in _____ Via _____ n° _____, C.A.P. _____ ove saranno notificati tutti gli atti necessari per l'esecuzione.

ARTICOLO 21 - Recesso dell'appaltatore a seguito di ritardata

consegna

Ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del decreto 7 maggio 2018 n.49, qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione

appaltante l'appaltatore può avanzare istanza di recesso dal contratto.

In caso di accoglimento dell'istanza l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura, comunque, non superiore alle percentuali fissate dal comma 12 del medesimo art. 5, calcolate sull'importo netto del contratto.

Nessun altro compenso o indennizzo è dovuto all'appaltatore.

ARTICOLO 22 - Recesso dell'Amministrazione

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109 del codice.

ARTICOLO 23 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento/ irregolarità/ ritardo

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, deliberata dalla stazione appaltante ai sensi ed ai sensi dell'art.108 del Codice, la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore viene incamerata in misura proporzionale alla parte del contratto non eseguita, salvo ed impregiudicato il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

ARTICOLO 24 - Documenti facenti parte del contratto

Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:

✓ il capitolato speciale d'appalto;

✓ gli elaborati grafici per come descritti nel capitolato speciale d'appalto comprendenti le migliorie offerte in sede di gara;

✓ cronoprogramma con le variazioni apportate in sede di gara d'all'impresa;

✓ elenco dei prezzi unitari;

✓ i piani di sicurezza;

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, tutti elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

ARTICOLO 25 - Efficacia del contratto

Il presente contratto mentre vincola l'Appaltatore fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio ed eseguibile per l'Ente appaltante soltanto dopo la approvazione e registrazione nei modi di Legge.

Il presente contratto consta di numero n. _____ pagine, di cui sono occupate facciate intere n. _____ e la facciata n. _____ fino a questo punto.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia
Orientale

Dott. XXXXXX

L'appaltatore

XXXXXXXXX
